

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 ottobre 2009**

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione. (09A13332)

GU n. 261 del 9-11-2009)

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP individuando, ai sensi del art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, 11 categorie di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, modificato dal successivo decreto ministeriale GAB/DEC/33/2009 del 14 aprile 2009, che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, ha istituito un comitato interministeriale (denominato comitato di gestione) per la gestione del PAN GPP che vede la presenza di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, nonché di funzionari di enti di ricerca e rappresentanti delle regioni;

Considerato che nell'ambito delle proprie attività il comitato di gestione provvede ad elaborare i criteri ambientali minimi relativi alle diverse categorie merceologiche previste al punto 3.6 del PAN GPP;

Visti i documenti tecnici, allegati al presente decreto, relativi ai «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta in risme» e ai «Criteri ambientali minimi per ammendanti» che sono stati elaborati nell'ambito del citato comitato di gestione e condivisi con le parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Considerato che l'art. 2 del citato decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 prevede che l'emanazione di «Criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP venga effettuata tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, con note GAB-2009-18188 e GAB-2009-18193 del 3 agosto 2009, e' stato chiesto ai Ministeri sviluppo economico ed economia e finanze di formulare eventuali osservazioni ai documenti concernenti i criteri relativi ai prodotti: carta in risma ed ammendantini;

Considerato che entro il termine del 15 settembre 2009 indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dai Ministeri competenti;

Ritenuto necessario adottare i criteri ambientali relativi ai prodotti: carta in risma ed ammendantini;

Decreta:

Art. 1.
Criteri ambientali minimi

In relazione all'art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di «Criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici al presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, per i prodotti di seguito indicati:

- ammendantini (rientranti nella categoria «Servizi urbani e al territorio - gestione del verde pubblico, arredo urbano») (allegato 1);
- carta in risme (rientranti nella categoria «Cancelleria - carta e materiali di consumo») (allegato 2).

Art. 2.
Modifiche

I criteri ambientali minimi, indicati all'art. 1, verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza almeno biennale. Il presente decreto unitamente agli allegati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

ALLEGATO 1

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER AMMENDANTI

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione* (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement o PAN GPP), e ne è parte integrante.

Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008, pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio del Ue.

Il presente documento contiene i "criteri ambientali" per relativi alla categoria di prodotti e servizi "Servizi urbani e al territorio" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene, in particolare, i "criteri ambientali minimi", per la fornitura di "ammendanti compostati".

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Oltre ai criteri ambientali minimi, il documento contiene indicazioni e buone pratiche da mettere in atto nell'ambito di una strategia di GPP, e in particolare:

- Spunti di riflessione riguardanti l'analisi dei fabbisogni e dell'offerta di ammendanti;
- Indicazioni sulle corrette modalità di uso degli ammendantti.

I criteri sono applicabili agli ammendanti del suolo, così come definiti all'art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti": "materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica".


Non sono presi in considerazione i "substrati di coltivazione" in quanto tale voce non è ancora stata inserita nel D.Lgs 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

I criteri possono essere integrati sia nell'acquisto diretto di ammendanti del suolo (appalti di fornitura) che in altri contratti che ne prevedano l'utilizzo (es. appalti per il servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche e interventi di ripristino paesaggistico).

2.1 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperte con la modalità di aggiudicazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.

La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.



3 CRITERI AMBIENTALI

I criteri ambientali minimi sono gli elementi che qualificano una procedura di appalto "verde" secondo le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale per il GPP.

La scheda dei criteri si compone delle seguenti sezioni, proprie delle procedure di acquisto e che di volta in volta a seconda del prodotto possono contenere requisiti che contribuiscono a qualificarla come "verde".

Oggetto dell'appalto: viene suggerito un titolo che chiarisca l'esistenza di elementi "verdi" nella procedura, specificando che si tratta di ammendanti "compostati".

Selezione dei candidati: nei casi in cui siano presenti requisiti di selezione dei candidati di tipo ambientale (es. sistemi di gestione ambientale).

Requisiti di conformità: sono riportate le normative o gli Standard tecnici obbligatori di carattere ambientale e le principali norme di riferimento che l'aggiudicatario è tenuto a rispettare sia per quanto riguarda il servizio svolto o per la fornitura, e che è bene richiamare nella documentazione di gara.

Specifiche tecniche: sono riportate le caratteristiche ambientali di base richieste al prodotto e al servizio.

Caratteristiche tecniche migliorative: sono quei requisiti funzionali o prestazionali che, nel caso di appalti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa, servono a qualificare ulteriormente l'oggetto dell'appalto.

L'introduzione di caratteristiche tecniche migliorative consente l'attribuzione di punti tecnici premianti in favore di determinate performance che potrebbero ancora non trovare riscontro nel mercato. In questo caso si raccomanda, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea, che alle caratteristiche migliorative di tipo ambientale sia assegnato un adeguato punteggio (almeno 10 punti su cento) in modo da fornire un adeguato segnale al mercato.

In tal modo non sono pregiudicati l'esito della gara e la discrezionalità della stazione appaltante di attribuire la ponderazione che ritiene più opportuna in base alle proprie esigenze e alla conoscenza del mercato.

Condizioni di esecuzione: sono riportate le modalità di esecuzione del servizio che contribuiscono a connotarlo sotto il profilo ambientale.

Considerazioni aggiuntive: sono riportate indicazioni su elementi indirettamente legati alle performance ambientali del prodotto da valutare o da inserire nel capitolato a seconda dei casi e delle esigenze dell'ente.

3.1.1 Oggetto dell'appalto

- a) Fornitura di ammendante compostato
- b) Servizio di gestione del verde pubblico con utilizzo di ammendante compostato


3.1.2 Selezione dei candidati

n.a.

3.1.3 Requisiti di conformità

L'ammendante fornito dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- essere conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti gli ammendantini del suolo e loro modalità di impiego quali l'art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i.
- deve rispondere alle caratteristiche per gli ammendantini compostati di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 217/2006 e s.m.i.



3.1.4 Specifiche tecniche

3.1.4.1 INGREDIENTI ORGANICI

Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE del Consiglio, 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e nell'allegato I della medesima).

3.1.4.2 I MINERALI NON DEVONO ESSERE PRELEVATI DA:

- siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;
- aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispondenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

3.1.4.3 RISPONDENZA AI REQUISITI

La rispondenza ai requisiti sopra elencati deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.

La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.

I marchi dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE), del Consorzio Italiano Compostatori o i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedono l'implementazione di un sistema di garanzia della qualità del prodotto, possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza ai requisiti richiesti.

3.1.5 Caratteristiche tecniche migliorative

Rispettano di uno o più criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE) non compresi tra i criteri sopra indicati (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_soilimprovers_en.htm). La stazione appaltante dovrà avere cura di attribuire il punteggio in relazione al numero requisiti dell'Ecolabel europeo che vengono rispettati dal prodotto.

Verifica: Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso dell'Ecolabel Europeo o di adeguata documentazione tecnica in linea con quanto richiesto dalla citata decisione CE 2006/799/CE:

3.1.6 Condizioni di esecuzione

L'appaltatore deve fornire un'indicazione del lotto di produzione che consenta la rintracciabilità del prodotto (l'Ecolabel Europeo, il Marchio del Consorzio Italiano Compostatori – CIC e i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedono l'implementazione di un sistema di rintracciabilità possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito).

L'interramento del prodotto sfuso, in aree urbane deve avvenire entro le 24 ore dalla consegna in campo.


3.1.7 Considerazioni aggiuntive

Servizi opzionali:

Eventuale Test di Germinazione per ogni singolo lotto fornito

4 GUIDA ALL'USO

Si consiglia di prevedere momenti formativi sull'uso del compost rivolti al personale impiegato nel settore della gestione delle aree verdi pubbliche. A tal proposito si segnalano le linee guida predisposte da Arpa Veneto e Veneto Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (Linee Guida per l'acquisto e l'impiego del compost nella realizzazione e manutenzione del verde pubblico).



ALLEGATO 2

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione* (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement o PAN GPP), e ne è parte integrante.

Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128.

Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

Il presente documento contiene i "criteri ambientali" per l'acquisto di Carta in risme (sia costituita da fibre riciclate che da fibre vergini), categoria "cancelleria" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO DEL DOCUMENTO

In questo documento sono descritti i seguenti due tipi di prodotto: *carta vergine, carta riciclata*. Le singole schede, relative ad ognuno dei due prodotti, sono introdotte da una parte generale dal titolo "*Indicazioni di carattere generale*", in cui, oltre ai requisiti di conformità ambientale che il prodotto è tenuto a rispettare e che è opportuno richiamare nella documentazione di gara, sono riportate indicazioni di carattere operativo che contribuiscono a caratterizzare come "verde" sia l'appalto che l'azione delle Amministrazioni nelle proprie procedure d'acquisto.

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi", indicati nel presente documento, nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

In particolare, una procedura di acquisto si qualifica come "verde" se integra nel capitolato tecnico almeno tutti criteri ambientali minimi di seguito riportati. Si auspica, inoltre, che le stazioni appaltanti tengano conto di tutte le indicazioni generali riportate nel presente documento e ne recepiscano anche le indicazioni sui criteri premianti.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO


3.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Per prima cosa è opportuno che la stazione appaltante indichi le norme alle quali il Fornitore deve fare riferimento per garantire la conformità dei prodotti alle normative e alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche che disciplinano i prodotti stessi.

In particolare per la carta in risme dovranno essere rispettate le indicazioni fornite da:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro della Salute, dell'8 maggio 2003 n.203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo" (G.U. 5 agosto 2003 n.180);
- Circolare 3 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta (G.U. 15 dicembre 2004, n. 293).

Tali norme prevedono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, che negli acquisti pubblici siano privilegiati i prodotti fatti con materiali riciclati provenienti dal post consumo. In particolare per quanto riguarda il settore della carta, si ricorda che è previsto l'obbligo di acquistare una quota minima del fabbisogno annuo, pari al 30%, di carta realizzata con un contenuto minimo di fibre riciclate pari al 85%. Tali norme hanno lo scopo di promuovere nei cicli produttivi il minor utilizzo di materia prima e soprattutto l'utilizzo di materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alle decisioni di politica ambientale già prese in sede europea.



Fatto salvo tale obbligo previsto dal DM 203/2003, in relazione all'obiettivo strategico fissato al punto 3.5 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato con il decreto interministeriale n.135 del 11 aprile 2008, relativo alla "riduzione dei rifiuti prodotti", *si auspica che almeno il 50% degli acquisti di carta in risme della pubblica amministrazione riguardi l'acquisto di carta costituita da fibre riciclate con le caratteristiche indicate al successivo punto 4.1.*

L'obiettivo quantitativo indicato nel successivo capitolo 3.2 è coerente con queste impostazioni.

3.2 OBIETTIVO DEGLI APPALTI VERDI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

In relazione all'indicazione contenuta al punto 4.2 del PAN GPP e a quanto indicato nella citata Comunicazione (COM (2008) 400) della UE si indica come obiettivo da raggiungere entro il 2010, la quota del 50% di appalti verdi (si veda al precedente punto 2.1 quando un appalto si qualifica come "appalto verde") sul totale degli appalti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero di contratti che del valore totale degli acquisti effettuati per questo tipo di prodotto. Così come previsto dal PAN GPP sarà adottata una metodologia ed un'azione per monitorare l'applicazione delle indicazioni del piano stesso e il percorso per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3.3 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperte con la modalità di aggiudicazione *dell'offerta economicamente più vantaggiosa*. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.

In linea con quanto indicato dalla Commissione europea, all'insieme delle caratteristiche ambientali migliorative, o criteri premianti, dovrà essere assegnato almeno il 15% del punteggio totale che rappresenta una percentuale in grado di fornire un adeguato segnale al mercato.

La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.

3.4 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI


Prima dell'acquisto di carta in risme per stampe e fotocopie occorre valutare attentamente l'effettivo fabbisogno, considerando la necessità di eliminare le stampe inutili, di responsabilizzare il personale in relazione ad un uso corretto delle apparecchiature di stampa e copia, come nel seguente indicato.

3.5 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA IN RISME

Il modo con cui questi prodotti sono usati incide in maniera significativa sull'impatto ambientale che generano.

Per questo motivo le Amministrazioni pubbliche sono invitate ad adottare e diffondere presso il proprio personale indicazioni per l'uso corretto della carta in risme per stampe e fotocopie anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione.

Per facilitare le azioni di sensibilizzazione del personale, si forniscono nel seguente alcune indicazioni su azioni mirate a modificare i comportamenti e razionalizzare l'uso del prodotto. L'ente può veicolarle nella forma che ritiene più appropriata alla propria struttura e dimensione per esempio attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione o tramite apposite circolari.



3.5.1 Riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme

Alcune indicazioni per ridurre e razionalizzare l'uso della carta in risme:

- limitare il numero di copie, incrementando l'utilizzo della posta elettronica per la diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare la stampa di documenti che possono essere consultati a video;
- adottare la modalità di copia fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio;
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- Riutilizzare per le stampe di lavoro carta già stampata su un lato.
- Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nei bandi di gara per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, garanzia sulla possibilità d'uso di carta riciclata, ecc.).

3.5.2 Raccolta differenziata

- Predisporre ed utilizzare cestini per la raccolta separata della carta nelle vicinanze degli apparecchi di stampa e copia;
- Garantire la corretta gestione dei rifiuti cartacei da parte della ditta affidataria del servizio di pulizie o tramite procedure ad hoc, opportunamente periodicamente monitorate;

3.5.3 Garanzia di compatibilità

E' opportuno che la stazione appaltante chieda a garanzia del funzionamento del prodotto nelle proprie apparecchiature un campione di carta per ciascun tipo previsto dalla procedura di acquisto.

4 CRITERI AMBIENTALI

In questo capitolo a ciascun prodotto è dedicata una specifica scheda, suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse fasi della procedura di acquisto, brevemente descritte nel seguito.

Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone il ridotto impatto ambientale e quindi il carattere ecocompatibile o "verde", segnalando così la presenza di requisiti ambientali nella procedura.

Selezione dei candidati: sono descritti eventuali criteri atti a una preselezione dei candidati.

Specifiche tecniche: sono riportate, sia le *specifiche tecniche di carattere ambientale* relative al prodotto, sia altre eventuali specifiche relative al processo produttivo e alle modalità di fornitura, che devono essere rispettate per qualificare come verde l'appalto.

In questo paragrafo è anche indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per dimostrare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste, che la commissione di gara è chiamata a verificare tenendo conto delle presunzioni di conformità attribuite dal Codice degli Appalti Pubblici ai prodotti e servizi muniti di ecoetichetta ISO di fase I.


Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti: sono indicate caratteristiche del prodotto atte a selezionare oggetti con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dai rispetti dei criteri ambientali minimi. Tali caratteristiche potranno essere utilizzate nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" che consente di introdurre standard più elevati e meno diffusi sul mercato, senza pregiudicare l'esito della gara.

A ciascuna di tali caratteristiche dovrà essere attribuito un punteggio premiante, esplicitato nella procedura di appalto.

Anche in questo caso è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprova la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.

Condizioni di esecuzione: sono indicate prescrizioni e/o clausole contrattuali applicabili alla procedura di acquisto, in relazione alla manutenzione, alla gestione degli imballaggi e alla gestione della fase di fine vita dei prodotti da acquistare.

Si precisa, infine, che i criteri ambientali minimi sono in linea con i criteri GPP proposti dalla Commissione Europea.



Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi si rinvia al "Documento di background sui criteri ambientali minimi per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio".

4.1 CARTA RICICLATA IN RISME

4.1.1 Oggetto dell'appalto

Acquisto di carta ecologica in risme riciclata

4.1.2 Selezione dei candidati

N.A.

4.1.3 Specifiche tecniche

4.1.3.1 FIBRE

La carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo).

La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all'85%.

Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

4.1.3.2 PROCESSI DI SBIANCAMENTO

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).

Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4 Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti

4.1.4.1 FIBRE

La carta è costituita per il 100% da fibre riciclate da post consumo.

Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.



4.1.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrilamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrilamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.3 ACRYLAMIDE

La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrilamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione.

Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A-E

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.5 AOX

Le emissioni di alogenici organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT Air dry tons)

Verifica: il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.


Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.1.5 Condizioni di esecuzione

Grado di bianco: è opportuno non richiedere un livello di bianco superiore al 90% secondo la norma ISO 2479:1999

Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.

Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;



4.2 CARTA VERGINE IN RISME

4.2.1 Oggetto dell'appalto

Acquisto di carta ecologica vergine in risme

4.2.2 Selezione dei candidati

N.A.

4.2.3 Criteri ambientali minimi

4.2.3.1 FIBRE

Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate.

Verifica: Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l'origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia – CoC".

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.

4.2.3.2 PROCESSI DI SBIANCAMENTO

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).

Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0).

4.2.4 Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti

4.2.4.1 FIBRE

Almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate proviene da foreste gestite in modo sostenibile.


Il punteggio premiante deve essere attribuito in modo proporzionale alla percentuale di fibre provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica: deve essere presentata documentazione attestante l'adesione della foresta/piantagione d'origine ai principi contenuti nelle "Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste" o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992.

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.

4.2.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrilamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).



Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrilamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.3 ACRILLAMIDE

La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrilamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione

Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A-E

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.5 AOX

Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT = Air dry tons)

Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.

Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.2.5 Condizioni di esecuzione

Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.

Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;

09A13332

